

Regolamento Visite-Viaggi d'Istruzione

Ai sensi del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/1999, l'Istituto IPSSCTS "L. Einaudi" assume il seguente regolamento per la programmazione e la realizzazione di visite, viaggi di istruzione e soggiorni sportivo-ambientali:

ART. 1 (Definizione)

Le visite, i viaggi di istruzione e i soggiorni sportivo-ambientali costituiscono iniziative di ampliamento e approfondimento culturale (conoscenza dell'ambiente geografico, umano, artistico, storico...); sono inseriti in un percorso didattico chiaramente finalizzato e costituiscono parte integrante della programmazione didattica annuale o pluriennale delle singole classi e dell'Istituto; favoriscono la socializzazione fra alunni ed insegnanti.

Per visite di istruzione si intendono quelle iniziative che prevedono un impegno della classe superiore all'orario curricolare e comportano il rientro nella stessa giornata.

I viaggi di istruzione, i soggiorni sportivo-ambientali e i soggiorni linguistici, invece, prevedono uno o più pernottamenti.

ART. 2 (Condizioni indispensabili)

Le condizioni affinché i viaggi di istruzione possano raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo precedente sono:

- rilievo culturale delle mete prefissate e loro congruità con la programmazione didattica della classe;
- organizzazione volta a garantire la massima sicurezza;
- attenzione volta a favorire la partecipazione di tutta la classe, evitando l'esclusione di studenti per motivi economici o di salute;
- preparazione dell'iniziativa con specifiche attività didattiche, sia preliminari, sia in itinere.

ART. 3 (Adesioni)

L'adesione alle iniziative di cui all'art. 1 è volontaria. È indispensabile comunque il massimo sforzo affinché partecipi la classe al completo. Condizione per l'effettuazione dell'iniziativa è **l'adesione di almeno i 2/3 (con arrotondamento per difetto)** degli studenti di ciascuna classe interessata. Per iniziative che riguardano singoli studenti, ad esclusione di quelle diversamente normate dall'art. 7, è necessaria l'acquisizione del parere del coordinatore della classe di appartenenza.

ART. 4 (Onere finanziario)

L'onere finanziario delle iniziative è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori. Per favorire la più ampia partecipazione, il Consiglio di Istituto, a seguito di valutazioni documentate (ISEE) di situazioni particolari, dispone forma e entità di un sostegno finanziario, secondo regolamento specificamente deliberato. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico a indicare i nominativi degli studenti meritevoli, per le iniziative per le quali è previsto nel programma annuale un contributo della Scuola a copertura o a sostegno dei costi di partecipazione. In sede di approvazione del programma annuale il Consiglio di Istituto stanza su appositi progetti il limite di spesa annuale per i contributi agli studenti meno abbienti e, relativamente a iniziative particolari, agli studenti meritevoli. Le iniziative per le quali è previsto un contributo agli studenti meritevoli sono definite dal Consiglio d'Istituto con specifica deliberazione. Le famiglie possono richiedere un contributo economico (come da regolamento già pubblicato) dopo la delibera in CdI del piano annuale dei viaggi.

ART. 5 (Programmazione delle attività)

La programmazione delle attività definite dal presente regolamento è proposta dalla componente docente del Consiglio di classe, tenendo conto dei criteri delle norme regolamentari e degli eventuali orientamenti del Collegio docenti. Per tutte le classi l'approvazione del programma delle iniziative deve essere deliberata nel primo Consiglio di classe dell'anno scolastico aperto a tutte le componenti e non oltre.

Solo eccezionalmente e per ragioni motivate potranno essere effettuati visite o viaggi non programmati inizialmente; la loro effettuazione è subordinata all'approvazione dei Consigli di classe appositamente convocati. La programmazione di iniziative che interessano solo alcuni studenti per classe è promossa dai docenti coordinatori di materia e/o dal Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri del presente regolamento e degli orientamenti del Collegio docenti. Rimane anche in questo caso necessario il parere del Consiglio di Classe

ART. 6 (Numero e durata)

Nello stesso anno è possibile effettuare un solo viaggio d'istruzione. Il singolo viaggio di istruzione, su territorio nazionale o all'estero, non potrà superare i 5 giorni, eccezion fatta per le quinte, per le quali il tetto è di 6 giorni. Si specifica che i soggiorni linguistici sono da considerare alla stessa stregua dei viaggi di istruzione. Eventuali viaggi al di fuori dell'Europa devono essere sostenuti da specifiche ragioni formative e didattiche, con conseguente declinazione progettuale del Consiglio di classe.

ART. 7 (Uscite e soggiorni per attività sportive)

Le uscite per attività sportiva e le uscite per attività di approfondimento sportivo sono specificamente disciplinate. Per attività sportive si intendono quelle previste dalle fasi di Istituto; per attività di approfondimento sportivo si intendono sia quelle relative all'introduzione a pratiche sportive che non rientrano nella programmazione curricolare, sia quelle di perfezionamento in discipline sportive previste dal curriculum. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente scolastico per la concessione di deroghe in casi specifici. Le uscite di approfondimento sportivo possono venire autorizzate alle seguenti condizioni:

- le uscite non devono superare il limite di 3 giorni complessivi;
- le uscite non devono svolgersi contemporaneamente ad altri viaggi d'istruzione o soggiorni ambientali previsti dai consigli di classe;
- gli studenti che aderiscono all'iniziativa devono ottenere il parere favorevole dal coordinatore del Consiglio di classe;
- il numero degli iscritti/aderenti a ciascuna delle attività sportive non deve essere di norma inferiore a 15, salvo diversa disposizione della Dirigenza;
- in caso di eccedenza nel numero delle richieste, la selezione verrà effettuata per sorteggio in modo da rispettare la distribuzione tra le classi;
- il costo dell'iniziativa deve essere determinato al momento della richiesta di adesione e non può subire variazioni apprezzabili in aumento;
- gli oneri di partecipazione dei docenti accompagnatori non devono essere a carico dell'Istituto;
- ai docenti impegnati come accompagnatori o con altra funzione non deve essere corrisposta alcuna forma di compenso tramite fondi diversi da quelli del Centro sportivo.

ART. 8 – (Viaggi all'estero per scambi culturali)

Per le classi del triennio impegnate in scambi culturali, i viaggi avranno durata massima di 7 giorni complessivi. Per i viaggi all'estero per scambi culturali gli eventuali oneri per il soggiorno e gli oneri per il viaggio dei docenti sono ripartiti fra gli studenti partecipanti. Le classi che partecipano alle

iniziative di cui al presente articolo non possono effettuare altri viaggi di istruzione nello stesso anno.

ART. 9 (Tetto di spesa)

Fino a nuova determinazione del Consiglio d'Istituto, la spesa pro capite per studente, comprensiva di tutti i costi (pasti, spostamenti, ingressi, guide) non può superare 650 € per i viaggi d'istruzione all'estero, 750 € per gli scambi culturali per il perfezionamento linguistico, 450 € per i viaggi di istruzione in Italia, 70 € per ciascuna visita di istruzione.

La spesa deve essere comprensiva dei costi per viaggio, alloggio, pasti, trasporti e altri oneri obbligati. Ogni pasto non compreso nella quota individuale è computato 10 €. Il costo pro capite per la partecipazione a visite, viaggi o soggiorni è definito tenendo conto del costo complessivo offerto dall'agenzia aggiudicatrice del servizio suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori. Nel caso non fossero previste gratuità in numero sufficiente per tutti i docenti accompagnatori, gli oneri per il soggiorno e il viaggio dei docenti sono ripartiti fra gli studenti partecipanti (inclusa in tali oneri la quota forfettaria relativa ai pasti dei docenti se non compresi nella gratuità).

ART. 10 (Periodo di svolgimento)

Per le visite d'istruzione delle classi prime e per le visite e i viaggi d'istruzione delle classi seconde, terze e quarte il periodo di svolgimento può essere in qualsiasi momento dell'anno, fino a trenta giorni prima della sua fine; per le classi quinte (vedi art. 20) lo svolgimento dei viaggi d'istruzione deve essere entro la fine di aprile. Il limite dei trenta giorni prima della fine delle lezioni non è vincolante per i soggiorni ambientali e sportivi che coinvolgono l'intera classe.

ART. 11 (Assicurazione)

I partecipanti alle iniziative di cui all'art.1 devono aver versato la quota relativa alla polizza assicurativa della scuola relative agli infortuni.

ART. 12 (Accompagnatori)

Sono previsti due accompagnatori per ogni classe partecipante a un'iniziativa. In caso di classi accorpate è necessario un accompagnatore ogni 15 studenti. Ogni deliberazione relativa a viaggi d'istruzione e soggiorni sportivo-ambientali deve indicare il nominativo di docenti accompagnatori che garantiscano la sostituzione in caso di impossibilità certificata a partecipare da parte dei docenti ufficialmente designati. Almeno un accompagnatore deve essere docente della classe interessata. Gli accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente scolastico, che procede alla relativa designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza ai sensi della normativa vigente.

Alla visita di istruzione non è ammessa di norma la presenza di persone estranee alla scuola; potrà essere comunque consentita la partecipazione di genitori o di altri, previa autorizzazione formale del Dirigente scolastico, a condizione che essi abbiano funzione di assistenza o collaborazione, che siano proposti dai docenti accompagnatori e che la loro presenza non comporti oneri a carico della scuola, fatta esclusione per la copertura assicurativa per le funzioni svolte e fatti salvi i casi specificamente individuati dalla Dirigenza. La presenza di persone estranee deve essere ufficialmente comunicata.

Ogni docente può partecipare di norma ad **un solo viaggio d'istruzione** o soggiorno sportivo ambientale.

Il Dirigente scolastico può derogare in casi specifici, previa verifica della non disponibilità dei docenti del consiglio di classe.

ART. 13 (Compensi)

Nulla è previsto dalla normativa quale compenso per i docenti.

ART. 14 (Organizzazione)

I Consigli di classe si avvarranno per gli aspetti organizzativi ed amministrativi della collaborazione degli uffici di segreteria.

ART. 15 (Adempimenti organizzativi)

Per consentire al Consiglio di classe di approvare la programmazione di viaggi o visite di istruzione, il docente organizzatore/coordinatore, con congruo anticipo, chiede alla segreteria amministrativa di formulare un programma dettagliato del viaggio comprensivo di una previsione di spesa per studente.

Al termine del Consiglio di classe che ha approvato il Programma del viaggio o della visita di istruzione, il coordinatore/referente compila e sottoscrive il modulo previsto dalla specifica procedura. Il Dirigente scolastico emette successivamente una circolare che riporta il limite massimo di spesa previsto e che è finalizzata alla raccolta delle autorizzazioni. Il rilascio delle autorizzazioni da parte dei genitori comporta il pagamento di una caparra di 100,00 euro. Sulla base del programma approvato viene emanato a cura della segreteria un bando di gara rivolto ad almeno cinque agenzie, calcolando la partecipazione di almeno i 2/3 della classe. La Commissione formata da due membri della segreteria e dal docente responsabile dei viaggi d'istruzione definisce il prospetto comparativo delle offerte e individua quella preferibile secondo criteri di convenienza economica e di funzionalità ed efficacia didattica.

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, verificato l'operato della Commissione, affidano l'incarico all'agenzia individuata. Con successiva circolare sottoscritta dal Dirigente scolastico e indirizzata agli studenti partecipanti e ai loro genitori viene comunicato il dettaglio di quanto compreso dalla quota individuale di partecipazione, unitamente al programma dettagliato dell'iniziativa e ad ogni notizia utile (indirizzi, recapiti telefonici, documenti di viaggio, norme sanitarie, ...).

Conseguentemente viene richiesto il saldo della quota individuale (tramite PAGOInRete).

Il docente organizzatore/coordinatore verifica conclusivamente con i responsabili di segreteria, la regolarità della documentazione, comprendente:

- il modulo previsto dalla specifica procedura (docenti accompagnatori, docenti sostituti);
- il programma dettagliato di viaggio;
- l'elenco degli effettivi partecipanti (almeno i 2/3 dei componenti la classe, con arrotondamento in difetto);
- le autorizzazioni firmate dai genitori;
- le ricevute di versamento.

Il docente responsabile della visita/viaggio/soggiorno, individuato nel Consiglio di classe che delibera l'iniziativa, il giorno prima della effettuazione della stessa ritirerà in segreteria gli elenchi dei partecipanti e tutta l'ulteriore documentazione funzionale al suo svolgimento (voucher, biglietti, prenotazioni, ecc.).

ART. 16 (Versamenti)

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate utilizzando il portale PAGO IN RETE ([link](#))

ART. 17 (Fornitori del servizio)

Per le visite e viaggi di istruzione nonché i soggiorni sportivo-ambientali fuori dal Comune, l'Istituto deve avvalersi della collaborazione di Agenzie di viaggio dotate di licenza di categoria A-B che

dichiarino per iscritto il possesso dei requisiti e la scrupolosa osservanza delle norme di cui al punto 9.3 della Circolare Ministeriale 291 del 14 ottobre 1992.

ART. 18 (Relazione)

Il docente responsabile della visita/viaggio/soggiorno, al termine dell'iniziativa, è tenuto alla stesura di una relazione valutativa dell'esperienza e della qualità dei servizi forniti dall'agenzia, utilizzando l'apposito modulo. Tale relazione deve essere consegnata alla segreteria contabile per la chiusura dell'iter procedurale.

ART. 19 (Scadenze)

Il mancato rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite dal presente regolamento non consente lo svolgimento dell'iniziativa.